



**INFORMATIVA SULLE PROCEDURE
DA ATTUARE NELL'USO DEI
VEICOLI DELL'ENTE PER IL
TRASPORTO DEGLI OSPITI,
SULL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA
E IN TEMA DI ALCOOL E DROGHE**

Padova 22 Agosto 2016



Indice

Informazioni Generali	pag. 3
Procedure di Sicurezza nell'utilizzo dei mezzi dell'Ente destinati al trasporto degli ospiti	pag. 3
Procedure di sicurezza per il trasporto di persone	pag. 5
Informativa in tema di Alcool e droga nei luoghi di lavoro	pag. 10



❖ INFORMAZIONI GENERALI

I mezzi di trasporto di Altavita-I.R.A. destinati al trasporto degli ospiti deambulanti o non deambulanti sono: Fiat Panda, Fiat Multipla, e n. 8 Furgoni attrezzati ed allestiti per il trasporto di persone diversamente abili.

Detti automezzi sono a servizio del Centro Servizi Palazzo Bolis di Selvazzano Dentro, del centro diurno Monte Grande di Selvazzano Dentro, del Centro Servizi Beato Pellegrino a Padova, del centro diurno Casa Gidoni in via M. Fortin a Padova e del Pensionato Piaggi in piazza Mazzini a Padova.

Sono dotati di logo dell'Ente e scritta che li identifica chiaramente, pertanto, in deroga alle ordinanze di restrizione del transito in zone delimitate da Ztl nei comuni di Selvazzano Dentro e Padova, sono autorizzati al transito (sono stati trasmessi i numeri di targa e le relative carte di circolazione ai competenti uffici ed inserite in banca dati ztl); sono altresì autorizzati al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici (bus e taxi), ad esclusione della corsia tram in Prato della Valle – tra via Luca Belludi e via Umberto I.

❖ PROCEDURE DI SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI MEZZI DELL'ENTE DESTINATI AL TRASPORTO DEGLI OSPITI

PREMESSE

AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A., è un ente gestore di funzioni socioassistenziali che effettua, tra l'altro, mediante l'utilizzo di pulmini appositamente attrezzati, un servizio di trasporto dei propri utenti anziani autosufficienti e non autosufficienti.

I "pulmini attrezzati" appartenenti ad AltaVita-IRA sono rubricati dal nuovo Codice della Strada come "autoveicoli per trasporti specifici" e definiti come "veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (carrozine)".

Nel caso dei pulmini in dotazione all'Ente, le attrezzature omologate consistono in:



- ▶ pedana sollevatrice ad azione elettroidraulica completa di pompa manuale di emergenza;
- ▶ gradino elettromeccanico laterale;



- ▶ sedile girevole lato passeggero anteriore;
- ▶ sistema di ancoraggio a binario delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- ▶ portellone scorrevole laterale.



Ai sensi delle norme del decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in ordine agli



adempimenti da attuare da parte del “datore di lavoro”, si ritiene opportuno ricordare che sono state effettuate:

- ⤴ La valutazione dei rischi
- ⤴ La formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008;
- ⤴ La fornitura della opportuna dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui agli articoli 74 e segg. del D.Lgs.81/2008, che nel caso in questione paiono essenzialmente consistere in indumenti ed accessori di segnalazione presenza.
- ⤴ La verifica della validità temporale del titolo abilitante alla guida dei veicoli (patente B).

❖ **PROCEDURE DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO DI PERSONE**

ACCESSO, PERMANENZA NEL MEZZO E DISCESA

E' fatto obbligo agli autisti (incaricati del trasporto di persone) l'accompagnamento dei soggetti anziani e diversamente abili nelle operazioni di accesso e discesa dai veicoli.

Gli autisti devono spiegare le ragioni ed imporre ai trasportati (tutti, ospiti, familiari, personale assistenziale), l'adozione delle misure di sicurezza necessarie a garantire loro l'incolumità durante il trasporto.

In particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza (cinture) che dovranno essere compatibili con le peculiari patologie disabilitanti e dovranno tener conto delle necessità di eventuali ausili e di sostegno del singolo soggetto, nei vari momenti del trasferimento.


NOTA BENE

Nel caso di ospiti affetti da particolari patologie per le quali è inibito l'uso delle cinture di sicurezza e delle procedure stabilite, gli stessi dovranno essere trasportati con altri mezzi, messi a disposizione dal privato o del Servizio Sanitario Nazionale (ambulanza, mezzi speciali dedicati, ecc.).



IMBARCO

- ✦ L'autista dovrà accertarsi che il mezzo sia parcheggiato, con il freno a mano inserito, in area sicura, piana e protetta, in modo da non costituire intralcio per il traffico, ed in sicurezza per l'anziano o il disabile da far salire.
- ✦ Preliminarmente alle operazioni di carico dei passeggeri e delle carrozzine nel mezzo, gli autisti devono verificare che i gruppi di ritenuta a terra delle carrozzine siano tolti dalle loro sedi, al fine di eliminare ogni possibilità di inciampo sia da parte degli operatori stessi che da parte degli occupanti deambulanti.



- ✦ E' opportuno, prima di far salire le carrozzine nel mezzo, di accompagnare alle sedute le persone autosufficienti o deambulanti ed assicurarle con le cinture di sicurezza.
- ✦ In caso di stazionamento temporaneo della carrozzina (a terra, su pedana e all'interno del veicolo) gli autisti dovranno assicurarsi di aver inserito i relativi sistemi di bloccaggio.
- ✦ Procedere al sollevamento della carrozzina con il sollevatore elettroidraulico, secondo le modalità impartite, e portare la carrozzina in posizione all'interno del mezzo bloccandola con il relativo freno.
- ✦ Procedere all'ancoraggio della carrozzina con apposito sistema, avendo cura di provare l'effettiva impossibilità della carrozzina stessa di muoversi.



✦ Far indossare all'ospite le cinture di sicurezza opportunamente fissate al sistema di ancoraggio sul binario del veicolo.



NOTA BENE

Accertarsi che l'ospite non abbia inserito nella carrozzina il tavolino fisso universale od altro ausilio di supporto, nel caso rimuoverlo prima di procedere alle operazioni di imbarco e reinserirlo a sbarco avvenuto.



TRASFERIMENTO

✦ Durante il trasferimento "l'accompagnatore" dovrà costantemente verificare che gli ospiti continuino ad indossare correttamente le cinture di sicurezza. Nel caso in cui la persona trasportata sganci la cintura di sicurezza, l'accompagnatore dovrà avvisare l'autista, il quale provvederà a fermare l'automezzo in luogo sicuro e a ripristinare le condizioni di sicurezza per il trasporto.

SBARCO

L'autista dovrà accertarsi che il mezzo sia parcheggiato con il freno a mano inserito in area sicura, piana e protetta in modo da non costituire intralcio per il traffico, ed in sicurezza, per se stesso e per la persona da far scendere (ospite, familiare, accompagnatore, ecc.).

✦ E' opportuno, prima di accompagnare le persone deambulanti fuori dal mezzo, far scendere le carrozzine presenti all'interno seguendo le medesime procedure di sicurezza individuate per l'imbarco (stazionamento temporaneo con sistemi di bloccaggio, discesa con sollevatore elettroidraulico, etc.), avendo cura, in assenza di accompagnatore, di accompagnarle all'interno del luogo di destinazione.

✦ Mano a mano che vengono fatte scendere le carrozzine, vanno tolti dalle loro sedi i gruppi di ritenuta a terra della carrozzine al fine di eliminare ogni possibilità di inciampo.

COMPORTAMENTO IN STRADA

- ✦ Al momento di uscire per il servizio, dopo che gli ospiti sono stati fatti salire, occorre: aggiustare gli specchietti retrovisori per una posizione di guida ottimale, allacciare le cinture e assicurarsi che quanti sono a bordo le abbiano allacciate e siano debitamente ancorati, chiedere se gli ospiti sono pronti alla partenza ed infine si metterà in movimento il mezzo.
- ✦ Il porsi alla guida di un automezzo adibito al trasporto di disabili o anziani, non è come il mettersi alla guida della propria autovettura, ma è l'assumersi la responsabilità nei confronti delle persone che trasportiamo e degli altri utenti della strada.
- ✦ Ci si deve rendere conto che si trasportano persone anziane e non autosufficienti, che possono soffrire di qualche patologia o trauma, che non si devono allarmare per il comportamento di chi è alla guida del mezzo che li trasporta, che devono trovare ospitalità sui mezzi con tutte le cure ed il rispetto del caso.




- ⤴ Occorre perciò trasmettere a queste persone un senso di fiducia e sicurezza, calma, rispetto e disponibilità, cercando di capire i loro problemi ed adoperandosi per aiutarli, adottando prima di tutto una guida fluida e tranquilla, “ senza scosse”.
- ⤴ La posizione di guida di un mezzo per il trasporto di disabili, così come per qualsiasi furgone, essendo rialzata rispetto ad una normale vettura, permette di vedere la strada anche in distanza, ciò consente di prevedere eventuali pericoli derivanti dalla circolazione dei veicoli che precedono, permettendo di fare per tempo manovre atte ad evitarli, spostandosi ed evitando brusche frenate, senza scatti improvvisi, per proseguire il viaggio in tutta sicurezza.
- ⤴ Nel caso il mezzo dovesse avere un guasto o più semplicemente fosse danneggiata una gomma, bisogna chiamare prontamente l'Ufficio Tecnico (tel.049/8241517-533-535) o l'Ufficio Organizzazione (tel. 049/8241737-738) che provvederà ad adottare tutte le misure necessarie per far proseguire il servizio in sicurezza.
- ⤴ Qualora si dovesse urtare: un veicolo, un oggetto, un manufatto, ecc., con il mezzo dell'Ente od essere coinvolti in un incidente stradale, ci si ferma, acquisendo e fornendo i necessari dati, sia del conducente che dell'altro veicolo, o del proprietario del bene danneggiato, altrimenti è buona regola lasciare un biglietto sul veicolo stesso con i propri riferimenti, darne immediata comunicazione all'Ente e registrare l'evento sulla sezione “Note” del Registro di Bordo.
- ⤴ Se all'inizio del servizio si riscontrassero problematiche al mezzo è necessario avvisare sempre l'Ufficio Tecnico, od in assenza l'Ufficio Organizzazione che provvederà in merito.

NOTA BENE

- ⤴ Nell'utilizzo di un mezzo dell'Ente si dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice della Strada, astenendosi da comportamenti di guida che diano adito ad infrazioni, le quali saranno a totale carico dell' autista, quando siano commesse per negligenza dello stesso.
- ⤴ Negli automezzi, essendo considerati luogo di lavoro, è esteso il divieto di fumo, anche per le sigarette cosiddette elettroniche.

❖ INFORMATIVA IN TEMA DI ALCOL E DROGA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'uso di alcol e droga è un problema sociale che può avere importanti ripercussioni anche nell'ambiente di lavoro: molti incidenti ed infortuni possono essere causati dall'alcol e dalle droghe.



L'assunzione di:

- **alcol** incide su diversi apparati dell'organismo: sul sistema nervoso, sul sistema digerente, sul sistema cardocircolatorio. Può causare dipendenza e gravi danni all'organismo comportando:

- Rallentamento dei tempi di reazione
- Riduzione della capacità visiva
- Minor concentrazione
- Diminuzione della capacità di giudizio
- Sonnolenza
- Riduzione della lucidità e confusione mentale
- Minor capacità di percepire il pericolo e quindi maggior "confidenza del rischio"
- Disturbi motori che rendono precario l'equilibrio o la presa di oggetti
- Abbassamento delle percezioni sonore

- **droga** – ovvero sostanze psicoattive, naturali e artificiali – esercita un'azione distruttiva sull'organismo. Agisce direttamente sul sistema nervoso determinando gravissime conseguenze, quali la perdita della capacità di reagire agli stimoli, incapacità di valutare e controllare le proprie azioni, sdoppiamento della personalità, alterazioni mentali, distorta percezione dello spazio e del tempo e alterazioni di tutte le funzioni



fondamentali. Ne consegue una diminuzione delle capacità di vigilanza delle proprie azioni, dei tempi di reazione con conseguente aumento del rischio per se stessi, per terze persone oltrechè ad impianti, veicoli, attrezzature, beni aziendali e non.

Pertanto a seguito delle disposizioni di legge si comunica che per determinate mansioni stabilite dall'Allegato I del Provvedimento del 16.03.2006 e l'Allegato I del Provvedimento del 30.10.2007, quali i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,C,D,E è vietato assumere alcol e droga nei luoghi di lavoro.

Alcol Stupefacenti e Codice della Strada:

"Nuovo codice della strada", decreto lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

articolo 186: Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, (15) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)**. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**. **All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.** Se il veicolo



appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. **La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.** Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

.....omissis.....



Art. 187: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. **La patente di guida e' sempre revocata**, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, **ovvero in caso di recidiva nel triennio**. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. (2a)

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies. (2b)



.....omissis.....



I valori di Alcoemia (grammi per litro di sangue), nella tabella qui sotto, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti.

BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	STOMACO VUOTO Peso corporeo (Kg)						STOMACO PIENO Peso corporeo (Kg)					
		45	55	60	65	75	80	45	55	60	65	75	80
		Livelli teorici di alcoemia						Livelli teorici di alcoemia					
birra analcolica	0,5	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
birra leggera	3,5	0,39	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	0,23	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
birra normale	5	0,56	0,46	0,42	0,39	0,34	0,32	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18
birra speciale	8	0,90	0,73	0,67	0,62	0,54	0,50	0,52	0,42	0,39	0,36	0,31	0,29
birra doppio malto	10	1,12	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63	0,65	0,53	0,48	0,45	0,39	0,36
vino	12	0,51	0,42	0,38	0,35	0,31	0,29	0,29	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17
vini liquorosi - aperitivi	18	0,49	0,40	0,37	0,34	0,29	0,28	0,28	0,23	0,21	0,20	0,17	0,16
digestivi	25	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18	0,20	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11
digestivi	30	0,39	0,32	0,29	0,27	0,23	0,22	0,24	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13
superalcolici	35	0,45	0,37	0,34	0,31	0,27	0,25	0,27	0,22	0,21	0,19	0,16	0,15
superalcolici	45	0,58	0,47	0,43	0,40	0,35	0,33	0,35	0,29	0,26	0,24	0,21	0,20
superalcolici	60	0,77	0,63	0,58	0,53	0,46	0,43	0,47	0,38	0,35	0,33	0,28	0,26
spumante	11	0,37	0,31	0,28	0,26	0,22	0,21	0,22	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12



TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

Concentrazione di alcol nel sangue (g/L)	Sensazioni più frequenti (*)	Effetti progressivi e abilità compromesse (*)
0	Nessuna	Nessuna
0.1-0.2	Iniziale sensazione di ebbrezza Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo	Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo Iniziale riduzione del coordinamento motorio Iniziale riduzione della visione laterale Nausea
0.3-0.4	Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio	Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi Riduzione della visione laterale Vomito
0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA		
0.5-0.8	Cambiamenti dell'umore Nausea, sonnolenza Stato di eccitazione emotiva	Riduzione della capacità di giudizio Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale Riflessi alterati Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi Vomito
0.9-1.5	Alterazione dell'umore Rabbia Tristezza Confusione mentale, disorientamento	Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo Comportamenti socialmente inadeguati Linguaggio mal articolato Alterazione dell'equilibrio Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni Vomito
1.6-3.0	Stordimento Aggressività Stato depressivo Apatia Letargia	Compromissione grave dello stato psicofisico Comportamenti aggressivi e violenti Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare Stato di inerzia generale Ipotermia Vomito
3.1- 4.0	Stato di incoscienza	Allucinazioni Cessazione dei riflessi Incontinenza Vomito Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito
Oltre 4	Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento Sensazione di morire	Battito cardiaco rallentato Fame d'aria Coma Morte per arresto respiratorio

(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati

IL RESPONSABILE DEL S.P.P.
Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo